

a cura del Dott. A. Manazza

fonte comufficio

Milano, 5 gennaio 2011

Oggetto: disposizioni economiche e fiscali diverse

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 in materia di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA

Il Provvedimento introduce modifiche e chiarimenti in materia di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva per i soggetti passivi d'imposta, approvata dall'articolo 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. In particolare:

1) La comunicazione va effettuata relativamente alle "cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese e ricevute":

- rilevanti ai fini IVA;
- documentate da fattura ovvero scontrino/ricevuta fiscale;
- i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a €3.000. Viene chiarito che il limite di 3.000 euro si intende al netto dell'IVA per le operazioni (attive e passive) per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione, mentre per le operazioni (attive e passive) per cui non sussiste l'obbligo di fatturazione tale limite è pari a 3.600 euro al lordo dell'IVA. L'adempimento, inoltre, si estende non solo alle operazioni imponibili, ma anche a quelle non imponibili ed esenti e riguarda anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti privati.

2) Sono escluse dall'obbligo comunicativo, in quanto già monitorate dall'Amministrazione finanziaria:

- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;
- le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi a fiscalità agevolata (Black list).

Sono invece inclusi gli scambi intracomunitari sottoposti a dichiarazione Intrastat.

3) Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre alla partita Iva o, in mancanza, al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l'individuazione delle operazioni (corrispettivi ed eventuale imposta).

Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati da indicare sono quelli di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita; il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/1972.

4) La comunicazione, a regime, dovrà essere effettuata telematicamente direttamente dal soggetto o tramite intermediario abilitato, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

5) In via transitoria, per il solo anno d'imposta 2010, si dovrà comunicare, entro il 31 ottobre 2011 solo le operazioni superiori a 25.000 euro, al netto dell'IVA, e che riguardano le sole operazioni per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione.

6) Per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione la comunicazione andrà effettuata per le sole operazioni effettuate dal 1° maggio 2011 superiori al limite di 3.600 euro al lordo dell'IVA.

In detto ultimo caso la prima comunicazione andrà effettuata regolarmente entro i termine del 30.04.2012.

Per quanto concerne tali operazioni si ricorda che tale assunzione non è collegata allo status del destinatario (soggetto titolare, ovvero non titolare di Partita IVA), ma all'insussistenza dell'obbligo fiscale di fatturazione. Pertanto, in merito alla necessità di individuazione del cliente, le modalità si sostanziano nella necessità di ricevuta fiscale ovvero di scontrino integrato dal codice fiscale dell'acquirente, come attualmente già avviene per gli scontrini emessi dalle farmacie o soggetti simili (ottici).